

STATUTO

ATACAMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA QUINTO CENNI 11

Numero REA: MI - 2619488

Codice fiscale: 11689170964

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-07-2023 - Statuto completo	2
--	---

NOTAIO GIUSEPPE TEDONE

MILANO Via G. Morone, 8 Tel. (02) 76013077
Laveno Mombello - Via Porro, 15 - Tel. (0332) 666811

Allegato **"A"** all'atto n. 57614/26263 di Repertorio

STATUTO

1. Denominazione - Normativa applicabile

E' costituita la

"ATACAMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",

Alla cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 3) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

2. Sede

La società ha sede in Milano.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, agenzie, filiali, succursali ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato nel rispetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge; spetta invece alla decisione dei soci il trasferimento della sede in comune diverso, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

3. Scopo ed oggetto

La cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'emancipazione dei ruoli dei prigionieri nella società, all'integrazione sociale dei cittadini ispirandosi al principio di sussidiarietà della dottrina sociale.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce; questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità tramite l'autogestione responsabile dell'impresa da parte dei soci lavoratori che trasformano la propria emarginazione in un profilo retribuito di cittadinanza attiva e servizio, ciò grazie anche all'apporto di volontari.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa ai sensi dell'art. 2514 del codice civile:

a) non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non può distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) deve devolvere, in caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle Cooperative.

La cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, art.1 lettera "b" ed ha come scopo l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate quali si indicano in via esemplificativa in invalidi fisici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, alcolisti ed ex alcool dipendenti, detenuti ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dalla vigente legislazione ex detenuti, persone sottoposte a misure di prevenzione e/o sostitutive da parte dell'autorità giudiziaria e/o amministrativa, persone, comprese i minori in età lavorativa, affidate dall'autorità giudiziaria e/o amministrativa ai servizi sociali, immigrati senza fissa dimora, minori in età lavorativa, in situazione di difficoltà familiari e comunque, in generale, persone svantaggiate appartenenti alle fasce deboli.

A tal fine, la cooperativa si propone di svolgere, autonomamente od in collaborazione con altri, attività di prevenzione al disagio psicosociale e all'emarginazione tramite la realizzazione di attività di orientamento al lavoro, formazione professionale dei lavoratori e di inserimento lavorativo di giovani disoccupati, cassaintegrati, in liste di mobilità ed in cerca di prima occupazione.

La gestione in forma associata dell'impresa, alla quale i soci prestano la propria attività di lavoro, è rivolta a garantire ai soci continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche e sociali e professionali.

La cooperativa può operare anche con terzi.

La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, e del progetto "LA SCUOLA DEI QUARTIERI" ha ad oggetto le seguenti attività:

- a) lo sfruttamento economico delle composizioni musicali per l'utilizzo attraverso i diversi mezzi di comunicazione (cinema, tv, internet ecc.) sui canali pubblicitari;
- b) l'attività di copyright della composizione musicale e gestione dei rapporti con gli autori ovvero registrazione delle composizioni presso la SIAE;
- c) la distribuzione della musica sui testi;
- d) la produzione e vendita di supporti musicali di ogni genere anche mediante l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà letterarie (copyrights) musicali e teatrali sia in Italia, che all'estero;
- e) la creazione di video di qualsiasi genere sia in produzione che in post-produzione;
- f) la vendita di servizi di grafica e marketing digitale;
- g) la creazione e la gestione di contact center attraverso qualsiasi canale di comunicazione sia fisico (sportello, posta, fax) che digitale (mail, web, messaggia su telefoni cellulari);
- h) la creazione di progetti di comunicazione integrata;
- i) la creazione, la gestione, lo sviluppo e il mantenimento di siti internet in generale, inclusi quelli di supporto all'attività di ricerca di lavoro;
- j) l'attività di formazione in relazione a tutto quanto previsto nell'oggetto sociale;
- k) l'attività editoriale in genere, con particolare riguardo alle edizioni musicali e teatrali e dunque qualsiasi realizzazione su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dell'editoria quotidiana;
- l) la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione e la gestione di mostre, manifestazioni, conferenze, seminari, corsi di formazione, incontri interpersonali, riunioni, raduni, meeting, convention, convegni, congressi, spettacoli, intrattenimenti, feste, fiere, concerti ed eventi in genere, in qualsiasi ambito, per esempio: sportivo, congressuale, fieristico, espositivo, promozionale, turistico alberghiero, di intrattenimento, culturale;
 - le attività connesse funzionalmente e direttamente alle precedenti;
 - la prestazione di servizi strumentali, complementari o connessi a quanto sopra.

Può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, in-

dustriale e finanziaria, compreso il finanziamento di attività attinenti presso altre cooperative anche di settore diverso, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

4. Durata

La durata è fissata al 31 dicembre 2060.

5. Soci

I soci si distinguono in:

1) "SOCI COOPERATORI", il cui numero è illimitato ma non può essere inferiore a quello previsto dalla legge, che per la loro attitudine possono partecipare direttamente ai lavori della società ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, tra i quali rientrano le "persone svantaggiate" considerate tali dall'art. 4 legge 8 novembre 1991 n. 381, le quali devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) "SOCI LAVORATORI" che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che non si pongano fini contrari a quelli della cooperativa;

b) "SOCI VOLONTARI" che, ai sensi della legge 381/1991, prestano la loro attività gratuitamente, ai quali può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

A tale categoria di soci non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

I "soci volontari" vengono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci e devono essere in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci della cooperativa.

E' consentita l'ammissione quali soci cooperatori di soggetti che svolgono attività tecnico-amministrativa nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Ove ricorrano le condizioni di legge, possono essere soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

2) "CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI", che la cooperativa può istituire in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa.

L'Organo amministrativo fissa la durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale ed al termine di tale periodo, comunque non superiore a cinque anni, il nuovo socio è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Prima di tale momento i soci appartenenti a tale categoria speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non possono rappresentare altri soci; i soci ammessi alla categoria speciale non potranno in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori e non potranno ricoprire cariche negli Organi Amministrativi.

3) "SOCI SOVVENTORI" che partecipano, investendo capitali nell'impresa, ai programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, la cui disciplina è contenuta all'art. 15 che segue.

6. Modalità di ammissione a soci cooperatori

Colui il quale intende essere ammesso come socio cooperatore, deve proporre la relativa domanda all'Organo Amministrativo contenente:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e cittadinanza, ovvero per le persone giuridiche la denominazione, la sede sociale, il codice fiscale e la nazionalità; dovranno inoltre essere allegati il certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese o nel registro delle persone giuridiche, copia dello statuto vigente e copia fotografica del documento di identità del legale rappresentante;
- b) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di cui è in possesso;
- c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;
- d) l'impegno a rendere le prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, all'osservanza delle leggi e del presente statuto, dei regolamenti interni eventualmente adottati, delle obbligazioni prese dai competenti organi sociali;
- e) la dichiarazione di non esercitare in proprio alcuna impresa che, a causa dell'identità o affinità dell'attività svolta, possa porsi in qualche modo in concorrenza con l'attività della cooperativa a meno che tale possibilità sia concessa ed approvata dall'organo amministrativo.

L'Organo Amministrativo accerta l'esistenza dei succitati requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, valutando, laddove necessario, se l'impresa esercitata in proprio dall'aspirante socio sia tale da porsi in concorrenza o in conflitto con l'attività sociale in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla dislocazione sul territorio dell'attività stessa.

L'organo Amministrativo quindi delibera sulla domanda del proponente, con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato, ovvero con provvedimento di rigetto

che motivato entro sessanta giorni dalla sua adozione, verrà comunicato all'interessato unitamente alla motivazione.

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'aspirante socio in caso di mancato accoglimento della domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

7. Obblighi dei soci cooperatori

I soci sono obbligati:

- a) a versare la quota di capitale sottoscritta con la modalità stabilite dallo statuto e dall'Organo Amministrativo all'atto dell'atto della domanda di ammissione, unitamente alle spese di istruttoria della domanda stessa ed al sovrapprezzo eventualmente determinato;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dall'Organo Amministrativo;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'organo Amministrativo;
- d) a mettere a disposizione della cooperativa la propria capacità professionale ed il proprio lavoro in relazione al tipo di attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come stabilito nell'ulteriore rapporto di lavoro.

8. Scioglimento del rapporto sociale

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

9. Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata e gli amministratori dovranno esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda i rapporti sociali, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda trasmesso all'interessato con lettera raccomandata con avviso di rice-

vimento;

- per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e da questo statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento con del danno, con un preavviso di tre mesi; il recesso ha effetto, relativamente al rapporto mutualistico e sociale, allo spirare del suddetto termine.

10. Esclusione

L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio:

a) che non è più in condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge e dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

c) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta, in questi casi il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

e) che nel caso di socio lavoratore, incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, indicato nei regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e che, nel caso di socio volontario, abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa. Inoltre, il socio appartenente alla "categoria speciale di soci cooperatori" può essere escluso, oltre che nei casi innanzi previsti, per:

a) inosservanza dei doveri inerenti la formazione ove ammesso in ragione di tale interesse

b) inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria o mancato adeguamento agli standards produttivi, ove ammesso per interesse all'inserimento nell'impresa.

L'esclusione produce effetto dal momento della annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori.

11. Comunicazione ed opposizione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avverso i provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su recesso ed esclusione, il socio può proporre opposizione attivando la procedura Arbitrale di cui è parola in seguito.

12. Morte del socio

In caso di morte di un socio, agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del defunto.

L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto, può subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa domanda di ammissione, in tal caso, entro e non oltre tre mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà documentare la sussistenza di detti requisiti di ammissione.

Nel caso in cui possano subentrare nella partecipazione sociale del defunto più eredi o legatari che abbiano i requisiti di ammissione, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società; in effetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..

13. Liquidazione della quota

Il socio receduto o escluso e gli eredi o i legatari del socio defunto (i quali non abbiano i requisiti di ammissione alla cooperativa o non vogliano subentrarvi) hanno diritto soltanto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2535 del c.c. e fatte salve le limitazioni previste dall'art. 2514 del c.c..

La domanda di liquidazione deve essere fatta con lettera raccomandata e nel limite di sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione della quota.

La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale ai sensi dell'art. 2535 del c.c., e comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento deve essere fatto entro tre mesi dall'approvazione del primo esercizio successivo.

In ogni caso, il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesti la insolvenza della società, il socio uscente o gli eredi del socio defunto sono obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

La liquidazione della quota assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni; ove entro tale termine il socio o i suoi eredi non ne faccia richiesta l'importo corrispondente sarà imputato a riserva legale.

14. Strumenti finanziari non partecipativi

La cooperativa, con deliberazione dell'assemblea assunta con le modalità di cui all'art. 2480 c.c., può emettere titoli di debito e strumenti privi di diritti di amministrazione attribuendoli a investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 2483 c.c. e degli articoli 111 octies disp. att. e trans. c.c..

15. Soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione dell'emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intende trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati

in Assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del presente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di emissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

16. Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale che è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, questi ultimi confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- dalla riserva legale, formata con gli utili di bilancio e con le quote sociali eventualmente non rimborsate in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio;
- da eventuali riserve straordinarie;
- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

17. Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo a norma e con le modalità previste dall'art. 2530 c.c..

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

18. Liberazione delle quote

La quota sociale sottoscritta ed il relativo soprapprezzo potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto di sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini stabiliti dall'Organo amministrativo.

19. Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, indicando specificamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari in conformità del carattere cooperativo della società, nonché evidenziando, a norma dell'art. 2513 c.c., le condizioni di prevalenza mutualistica.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, attestate dell'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, ove nominato, fissare i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, a norma dell'articolo 2545 sexies del codice civile.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società sia al suo scioglimento;
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) al perseguimento degli scopi mutualistici, nella misura stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;
- d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non può in ogni caso superare, per i soci operatori l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

20. Ristorni

Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto e qualora le risultanze dell'attività mutualistica lo consentano, l'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo amministrativo, sulla ripartizione dei ristorni ai soci operatori.

Il ristorno, che può essere attribuito mediante erogazione

diretta o mediante aumento proporzionale del numero delle quote possedute dal socio, deve essere in ogni caso ripartito tra i soci cooperatori in considerazione della qualità e della quantità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed i soci stessi secondo quanto previsto in apposito regolamento.

21. Organi sociali

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) l'organo di controllo.

22. Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nonché ogni volta lo ritenga opportuno.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria, da tenersi per l'approvazione del bilancio, può essere convocata, anziché entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, entro centottanta dalla chiusura dell'esercizio stesso; in questo caso l'Organo Amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea è altresì convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci con diritto di voto; in tale ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

L'Assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica ovvero mediante fax (purché confermato) da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione presso la sede sociale o altrove, purché sempre in Italia, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno dopo 24 (ventiquattro) ore dalla prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, e siano intervenuti o informati della riunione tutti gli amministratori e tutti i componenti dell'organo di controllo sindaci effettivi, laddove nominati; verificandosi tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente comma) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario.
- In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

23. Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono, in proprio o per delega, tanti soci portatori della metà più uno dei voti;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e precisamente:

- nel caso di modifica dell'atto costitutivo;
- nel caso di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- nel caso di approvazione dei regolamenti interni.

24. Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti

nel libro dei soci almeno da tre mesi.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta, salvo quanto previsto del presente statuto per i soci sovventori.

In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta.

Le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Non possono essere delegati né gli amministratori né i componenti dell'organo di controllo.

25. Presidenza

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dal più anziano degli amministratori; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Qualora né l'uno, né l'altro possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza il presidente fra i presenti.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del Segretario, ed eventualmente di due scrutatori, il Segretario può essere anche una persona non socia.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o da un Notaio quando ciò sia obbligatorio per legge.

26. Poteri dell'assemblea

L'assemblea:

- approva il bilancio;
- determina il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo, provvede alle relative nomine fissandone il periodo di durata;
- nomina i componenti dell'organo di controllo;
- determina la retribuzione annuale degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, ove la carica non sia gratuita;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo;
- delibera sulle modifiche allo statuto sociale;
- delibera di compiere le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- delibera sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

E' altresì competenza dell'assemblea stabilire criteri e modalità per la realizzazione degli scopi di mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

27. Organo amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

28. Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente e uno o più Vice Presidenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando in maniera puntuale nella delibera di delega i poteri delegati.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima; nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

29. Poteri dell'organo amministrativo - Rappresentanza

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

La rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Consiglio d'amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della

delega.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari.

30. Regolamenti

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica.

I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dall'organo amministrativo e approvati dall'Assemblea.

31. Organo di controllo

La nomina ed il funzionamento dell'organo di controllo sono regolati dalle norme di legge.

32. Scioglimento della società

In caso di scioglimento della cooperativa l'assemblea con la maggioranza stabilita a norma del presente statuto, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

33. Devoluzione del patrimonio sociale

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dai soci, e i dividendi eventualmente maturati, devono essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 52 e successive modificazioni.

34. Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o i sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, è decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale di Milano.

L'Arbitro decide, entro centottanta giorni dall'accettazione della nomina, secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque, il principio del contraddittorio tra le parti.

Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

F.TO PATRICK YASSIN

F.TO GIUSEPPE TEDONE NOTAIO

**COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO
ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEL-
L'ART. 23 COMMI 3, 4 E 5 DEL D. LGS. 82/2005 CHE SI TRASMET-
TE AD USO REGISTRO IMPRESE.**

MILANO, DICIANNOVE LUGLIO DUEMILAVENTITRE.

**Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007 median-
te Modello Unico Informatico**